



ISTITUTO COMPRENSIVO "R. UCCELLA"
VIA LUSSEMBURGO, 1 - 81055 S. MARIA C.V.
e-mail ceic83700n@istruzione.it Tel./fax – 0823/799213
Codice SCUOLA – CEIC83700N – C.F. 80011810613

Prot. n.0003714 /I.1

Santa Maria C. Vetere, 23/08/2021

A tutto il Personale in servizio

a.s. 2021/2022

A TUTTI I DOCENTI
AL D.S.G.A.
AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
AL SITO WEB
AGLI ATTI

**Oggetto: Pianificazione delle attività scolastiche in presenza – Misure di sicurezza -
Possesso ed esibizione del Certificato Verde (c.d. *Green Pass*)**

Considerato l'imminente avvio delle attività scolastiche 2021/2022 e nelle more di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità preposte, la scrivente ritiene necessario trasmettere alle SS.LL. le indicazioni che sono giunte alle Istituzioni scolastiche al fine di consentire una ripresa ordinata e sicura del prossimo anno scolastico.

I documenti di riferimento sono:

- ☐ La CM 1107 del 22 luglio 2021
- ☐ Il DL 111 del 6 agosto 2021
- ☐ Il DM 257 del 6 agosto 2021 (adozione del Piano Scuola 2021-2022)
- ☐ I verbali del CTS n. 34 del 12 luglio 2021 e n. 39 del 5 agosto 2021

In ogni documento viene ribadita la necessità di ritornare a far scuola in presenza, *al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della popolazione scolastica.*

Tra le misure di sicurezza vengono confermate quelle già realizzate lo scorso anno, ovvero l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (fatta eccezione per i bambini di età inferiore a sei anni), la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (ove possibile), il divieto di accesso o di permanenza presso i locali scolastici di soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

A queste misure si aggiunge un'importante novità, ovvero la **certificazione verde COVID-19 (Green Pass)**, introdotta con il DL 111 all'art. 1 comma 6, per tutto il personale scolastico, a partire dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, data

indicata come termine dello stato di emergenza. La norma definisce, al contempo, “un obbligo di “ possesso ” e un dovere di “ esibizione ” della certificazione verde.”

La certificazione verde, “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

1. Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni
2. Aver completato il ciclo vaccinale
3. Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti
4. Essere guariti dal Covid 19 nei sei mesi precedenti

A questo proposito, è bene ricordare che il Ministero della Salute (circ. 35309 del 4 agosto 2021) ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata in maniera temporanea o permanente.

E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della Certificazione Verde COVID19, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “ consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del D.L. 23/07/2021 n. 105 ”.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata, in formato anche cartaceo, e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

In capo ai Dirigenti scolastici è posto l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde; tale verifica può essere formalmente delegata ad altro personale della scuola.

Il legislatore stabilisce (comma 2, Art. 9 ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale della scuola. Il mancato possesso della certificazione verde è, dalla norma, qualificato come “ *assenza ingiustificata* ” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. *La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dal Dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo” sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”, la sanzione è comminata da 400,00 a 1.000,00 euro ai sensi dell’art. 4 D.L. n. 19/2020 convertito con L. n. 35/2020. Il legislatore stabilisce l’ulteriore sanzione di cui al comma 2, art. 9-ter “ a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato “. Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate, oltre la sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno, per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e quarto giorno, al personale non sono dovute “ retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato “.*

2. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

Alla luce di quanto esposto, e nell’attesa di ulteriori indicazioni da parte degli organi competenti, si raccomanda un’attenta lettura delle prescrizioni normative e si chiede a tutto il personale di dotarsi dei documenti necessari per poter accedere negli spazi scolastici fin dal 1° settembre p.v.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvana Valletta

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)